

## TRIBUNALE ROMA

11 DICEMBRE 2002

GIUDICE: FANTI

PARTI: FELTRI, SEE

(avv.ti Mellaro, Munari)

DE GREGORI

(avv. Assumma)

IL MESSAGGERO SPA

(avv.ti Cavasola, Dotto)

**Identità personale**

- Intervista • Alterazione del contenuto • Lesione
- Sussistenza

*Costituisce lesione dell'identità personale la alterazione del contenuto di una intervista rilasciata dalla persona lesa con deformazione del significato originario (nel caso una intervista rilasciata dal cantante Francesco De Gregori era stata manipolata attribuendo all'intervistato affermazioni di contenuto diverso da quelle effettivamente pronunciate).*

**Diritti d'autore • Intervista**

- Opera dell'ingegno
- Titolarità • Intervistato e intervistatore • Criteri di attribuzione

*L'intervista può assurgere ad opera dell'ingegno qualora essa consista in un qualcosa di nuovo realizzato mediante uno sforzo intellettuale di rappresentazione non banale di un contenuto o di un'idea, la cui titolarità spetta all'intervistato solo qualora sia quest'ultimo a*

*preparare autonomamente le domande o le risposte, ovvero a diffondersi sulle questioni trattate, limitandosi l'intervistatore a proporre gli argomenti oggetto dell'intervista in forma di semplici domande al di fuori di tale ipotesi — e sempre che l'intervista sia connotata dai caratteri della creatività — l'autore dovrà considerarsi l'intervistatore.*

**Danno • Identità personale**

- Lesione • Danno non patrimoniale • Assenza di reato • Non risarcibilità
- Rimedi concedibili

*Il soggetto che subisca, ad opera di un terzo, una lesione della sua immagine sociale, può chiedere in sede giudiziale la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno patrimoniale — in quanto di questo sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi — nonché ottenere dal giudice l'ordine di pubblicazione della sentenza, oltre alla pubblicazione di una rettifica se la lesione sia stata arrecata con il mezzo della stampa.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato, Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni s.p.a. (di seguito S.E.E.) — rispettivamente direttore responsabile ed editore del quotidiano « Il Giornale » — convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale Francesco De Gregori, nonché la società Editrice il Messaggero

\* La sentenza ribadisce alcuni consolidati principi in materia di lesione dell'identità personale, adattandoli alla peculiare fattispecie. La maggior parte dei casi di lesione di tale diritto nascono infatti dal travisamento di quanto dichiarato da un soggetto, a cominciare

dalla sentenza della Suprema Corte che consacra la figura, di origine pretoria (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista* 1985, 965), nella quale una frase era stata estrapolata proprio da una intervistata attribuendogli un significato antitetico.

s.p.a., Pietro Calabrese e Fabrizio Zampa — questi ultimi, rispettivamente, quale editore del quotidiano « Il Messaggero », direttore responsabile dello stesso ed autore dell'articolo — per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni loro provocati dalla pubblicazione dell'articolo dal titolo « Prendere o lasciare: queste le mie verità », apparso sul predetto quotidiano il giorno 8/9/1997.

Deducevano a sostegno come nello scritto in questione il De Gregori, intervistato dal giornalista Zampa, nel commentare una precedente intervista a lui attribuita e pubblicata sul quotidiano « Il Giornale » — vertente su dichiarazioni da lui rese in merito ad un episodio della Resistenza noto come « eccidio di Porzûs » — avesse testualmente affermato: « non ho mai fatto quell'intervista né con il Giornale, né con nessun altro »; come tale affermazione fosse da ritenersi platealmente falsa e smentita dalla avvenuta registrazione della intervista in questione da parte del giornalista Paolo Giordano, autore dell'articolo apparso su « Il Giornale »; come inoltre quanto affermato fosse gravemente lesivo dell'onore e della professionalità del quotidiano « Il Giornale », in quanto idoneo ad ingenerare nel pubblico dei lettori un naturale sentimento di disapprovazione; come, infine, anche il giornalista Zampa potesse ritenersi complice della condotta diffamatoria, avendo a sua volta affermato nel corpo dell'articolo in questione, nel porre la domanda al De Gregori, come l'intervista pubblicata su « Il Giornale » fosse « finta », in quanto da quest'ultimo « mai rilasciata ».

Concludevano per la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni morali, da liquidarsi anche in via equitativa e per la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza su almeno cinque quotidiani a tiratura nazionale.

Si costituiva Francesco De Gregori e chiedeva il rigetto della domanda, rilevandone l'assoluta infondatezza. Deduceva al riguardo che egli non aveva mai rilasciato — né mai avrebbe rilasciato — alcuna intervista

---

Fra i vari precedenti connessi v. Trib. Napoli 21 marzo 1994 (in *Dir. ind.*, 1994, 1031) secondo cui « La riproduzione di un'intervista senza la precisazione che l'intervista era stata rilasciata ad altro giornale è illecita ai sensi degli art. 65 e 66, legge diritto d'autore »;

Pret. Roma 21 gennaio 1989 (in questa *Rivista*, 1989, 513), sulla illiceità della pubblicazione di una intervista — in effetti mai rilasciata — ad una attrice; Pret. Roma 30 maggio 1980 in *Giust. civ.*, 1980, I, 2319) relativa alla diffusione di una intervista ad un elettore di sinistra all'interno di una trasmissione di propaganda elettorale di un partito di destra.

La sentenza Trib. Milano 17 maggio 1984 (in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 359) citata in motivazione ha la seguente massima « La creatività richiesta per la protezione delle opere dell'ingegno a norma della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, va individuata in un "novum" realizzato me-

dante uno sforzo intellettuale di rappresentazione non banale di un contenuto o di un'idea. L'intervista può essere tutelata dalla legge sul diritto d'autore se possiede un minimo di carattere creativo. La creatività dell'intervista deve essere individuata nella elaborazione dei testi della stessa nella "conduzione" finalizzata alla delineatura della personalità dell'intervistato e nella evidenziazione dei dati salienti ed "interessanti" di esse e non nel mero fatto narrativo registrato ».

In generale sul diritto d'autore del giornalista v. Cass. 1 giugno 1998, n. 5370 (in questa *Rivista*, 1999, 447); Cass. 30 maggio 1989, n. 2601 (in questa *Rivista*, 1989, 901 con nota di A. MOLLE, *La riproduzione dell'opera giornalistica su più testate*); Pret. Roma 19 settembre 1988 e Pret. Roma 3 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 179 (con nota di A. MOLLE, *Legge sul diritto d'autore e opera giornalistica*, *ivi*, p. 490).

per il quotidiano « Il Giornale », da cui lo separava una insanabile distanza ideologica; che soltanto in seguito all'invio, da parte della S.E.E., della audiocassetta contenente le dichiarazioni attribuitegli, si era rammentato di avere effettivamente reso alcuni mesi prima (nel marzo 1997, in occasione di un concerto tenuto presso il Teatro Comunale di Alessandria) un'intervista al giornalista Paolo Giordano, a lui presentatosi quale inviato de « Il Piccolo » di Alessandria; che soltanto in ragione dell'ambito locale di tale giornale egli aveva acconsentito a rilasciare dichiarazioni, peraltro concernenti per lo più argomenti di carattere musicale; che le affermazioni attribuitegli nella presunta intervista apparsa su « Il Giornale » — vertenti unicamente sull'eccidio di Porzûs, nel quale aveva perso la vita il proprio zio omonimo — non gli appartenevano in alcun modo, essendo state le sue dichiarazioni e le sue opinioni interamente travisate, giungendosi addirittura a riferirgli un giudizio politico opposto a quello da lui realmente espresso; che il contenuto dell'articolo apparso su « Il Giornale » doveva pertanto reputarsi lesivo del suo onore e del suo diritto all'identità personale e politica; che inoltre successivamente erano apparsi sul quotidiano « Il Giornale » due ulteriori articoli, nei quali nel ribadire l'esistenza della audiocassetta contenente l'intervista, si era stigmatizzata la falsità delle sue dichiarazioni e lo si era tacciato di « razzismo ideologico ».

Assumendo dunque violati tanto il diritto all'onore, quanto quello all'identità personale e politica, nonché il diritto di autore a lui spettante sull'intervista quale effettivamente rilasciata, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti degli attori ed al contempo chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del giornalista Giordano, onde ottenere la solidale condanna dei primi e di quest'ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale occorsogli, da determinarsi quanto meno in lire 1.000.000.000. Invocava inoltre la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/48, l'inibitoria alla ulteriore pubblicazione dell'intervista e la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza su quattro tra i maggiori quotidiani nazionali.

Si costituivano la Società il Messaggero s.p.a. ed il giornalista Zampa ed insistevano per la reiezione della domanda nei loro confronti proposta, ritenendo di avere correttamente esercitato il diritto di cronaca.

Si costituiva inoltre il Giordano, il quale nel contestare le prospettazioni del De Gregori, assumeva di averne a suo tempo raccolto l'intervista qualificandosi apertamente quale giornalista « free-lance », che non operava cioè per una specifica testata giornalistica; reputando pertanto che il De Gregori avesse rilasciato le sue dichiarazioni senza limitazione alcuna e sottolineando in ogni caso la sostanziale corrispondenza tra il dichiarato ed il riferito, chiedeva il rigetto delle richieste nei suoi confronti proposte, spiegava a sua volta domanda riconvenzionale nei confronti del De Gregori e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Società Editrice il Messaggero s.p.a, Pietro Calabrese e Fabrizio Zampa, onde ottenere la condanna solidale dei medesimi al risarcimento del danno morale cagionatogli.

Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove per interpellato e per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la trascrizione della audiocassetta prodotta dalla difesa del De Gregori e contenente il testo della intervista rilasciata al Giordano.

Ritualmente riassunta la causa dopo la dichiarazione di interruzione conseguita alla fusione per incorporazione della Società Editrice il Messaggero s.p.a. nella Il Messaggero s.p.a., all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano alle richieste contenute nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, invocando inoltre la difesa del De Gregori la condanna del Feltri, della SEE e del Giordano per lite temeraria.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

*Le emergenze istruttorie.* — L'istruttoria esperita ha consentito di ritenere acquisito al processo innanzi tutto che il De Gregori non ha mai rilasciato direttamente al quotidiano « Il Giornale » la « intervista » pubblicata sul numero del 30/8/1997, nell'articolo a firma Paolo Giordano dal titolo « De Gregori su Porzûs accusa Togliatti e il Partito comunista ».

È poi emerso come le frasi attribuite al De Gregori e riportate nell'articolo in questione siano state dal giornalista estrapolate dalle dichiarazioni effettivamente rilasciategli dal De Gregori nel marzo 1997, in occasione di un concerto tenutosi ad Alessandria, laddove, nel corso di una intervista vertente per lo più su tematiche musicali, venne toccato anche l'argomento dell'eccidio di Porzûs, in relazione al quale il De Gregori presentava un interesse di carattere, per così dire personale, avendovi perduto la vita il proprio zio.

Occorre dunque valutare, da un lato, se effettivamente l'intervista venne dal De Gregori resa al Giordano sul presupposto che questi fosse inviato del giornale « Il Piccolo » di Alessandria, così da rendere di per sé illecita qualsiasi pubblicazione su testate differenti — tesi quest'ultima sostenuta dalla difesa del De Gregori — ovvero se, al contrario, il giornalista Giordano si fosse presentato quale giornalista « free-lance », cosicché il consenso prestato dall'intervistato alla successiva pubblicazione delle dichiarazioni rese dovesse intendersi illimitato (tesi quest'ultima propugnata dalla difesa del Giordano). Va poi accertato se, anche a prescindere dalla acquisizione del consenso da parte dell'intervistato alla pubblicazione anche su testate differenti, il contenuto delle dichiarazioni rese dal De Gregori sia stato o meno travisato nell'articolo pubblicato su « Il Giornale » tanto da potersi ritenere integrata una effettiva deformazione dell'originario pensiero espresso — tale da implicare la lesione di un diritto della personalità dell'intervistato, rilevante sotto i profili giuridici prospettati dalla difesa del De Gregori — ovvero se la personale trasposizione attuata dal giornalista delle dichiarazioni precedentemente rese sia stata imposta unicamente da esigenze di carattere tecnico-formale (necessità di razionalizzare gli spazi disponibili con riferimento ad esigenze editoriali e di impaginazione, trasposizione del linguaggio parlato nelle forme sintattiche e linguistiche proprie dello scritto, etc.) senza alterazione dei contenuti, secondo quanto sostenuto dal Feltri, dalla SEE e dal Giordano.

In relazione al primo punto, ritiene il giudicante che la tesi del De Gregori abbia trovato sicuro riscontro nell'istruttoria esperita. L'escussione dei testi Mondella e Bruni ha infatti consentito di dimostrare come presupposto indefettibile per il rilascio dell'intervista fosse la pubblicazione della stessa sul giornale locale « Il Piccolo » di Alessandria; soltanto in tale prospettiva l'addeito all'ufficio-stampa ed il « manager » del cantante si erano accordati con il Giordano e tale era da ritenere anche la chiara volontà e

la consapevolezza espressa dallo stesso De Gregori, secondo quanto incontrovertibilmente emerge dall'«incipit» della trascrizione dell'intervista (ove il De Gregori afferma: «...sto facendo un'intervista con Il Piccolo...»). Anche a voler valutare con prudenza le risultanze della prova orale — tenuto conto della contiguità professionale intercorrente tra i due testi escussi ed il De Gregori — il predetto riscontro documentale conforta ampiamente la tesi sostenuta dalla difesa del De Gregori.

Né rileva in contrario, a ben vedere, la qualità di giornalista «free-lance» del Giordano, né il fatto che come tale egli fosse conosciuto nell'ambiente del Teatro Comunale di Alessandria (cfr. deposizione testi Robotti Pierallini e Lingua), dovendosi avere riguardo — al fine di ricostruire «ex post» il consenso rilasciato dall'intervistato — unicamente al contenuto delle trattative specificamente intercorse e preliminari all'intervista, nonché al contenuto oggettivo della medesima.

Ne deriva che la successiva pubblicazione dell'intervista su un giornale diverso da quello specificamente autorizzato integra un'ipotesi di violazione del consenso del soggetto intervistato.

Ciò posto va poi rilevato come la trasposizione delle dichiarazioni del De Gregori nell'articolo apparso su «Il Giornale» abbia comportato un effettivo travisamento complessivo delle dichiarazioni antecedentemente rese al giornalista Giordano.

Non soltanto infatti, vengono in tale scritto attribuite al cantante affermazioni mai rilasciate («...i protagonisti della Garibaldi massacrarono i compagni della Osoppo che non volevano piegarsi alle mire di Tito...»), ma addirittura viene sostenuto il contrario di quanto dal De Gregori dichiarato, ove si consideri che questi aveva detto: «su questo non ci sono le prove storiche e quindi non lo so... la responsabilità di Togliatti non fu mai accertata... conoscendo il Partito comunista di quel periodo e la politica di Togliatti non fatico a credere che Togliatti non fu segnato da questa cosa...», mentre nell'articolo gli si attribuisce la seguente frase: «Effettivamente conoscendo le posizioni del PCI in quel periodo, allineate con le direttive staliniane, non fatico a credere che i vertici del partito, Togliatti compreso, ne fossero al corrente».

Inoltre la stessa complessiva impostazione dell'articolo — fatta palese sia dal titolo «De Gregori su Porzûs accusa Togliatti e il Partito Comunista», sia anche dalla parte introduttiva e dal contenuto delle domande poste dall'intervistatore — comporta una effettiva e vistosa deformazione del contenuto originario dell'intervista, nell'ambito della quale i giudizi e le affermazioni rese dal De Gregori, peraltro espressi nell'ambito di un'intervista per lo più vertente su altre tematiche, erano privi di qualsiasi assertività ed anzi si rivelavano quanto mai problematici, chiaramente esprimendo il convincimento dell'insussistenza di prove storiche in ordine alla responsabilità (sia penale, sia politica) della dirigenza del partito comunista di allora. Aver fatto dire al De Gregori ciò che non aveva detto o addirittura il contrario di quanto aveva affermato non può ritenersi né uno sviluppo logico del contenuto dell'originaria intervista, né una trasposizione imposta da ragioni di carattere formale, con la conseguenza che può dirsi anche sul punto affermata la fondatezza delle tesi espresse dalla difesa del cantante.

*Il rigetto delle domande avanzate dagli attori e dal Giordano in via riconvenzionale.* — Tali le risultanze istruttorie e la valutazione del giu-

dicante in merito al contenuto dell'« intervista » pubblicata su « Il Giornale », vanno innanzi tutto respinte le domande avanzate dagli attori e dal chiamato Giordano nei confronti sia del De Gregori, sia anche del Messaggero s.p.a., del direttore Pietro Calabrese e del giornalista Zampa.

L'affermazione resa dal De Gregori e contenuta nell'articolo pubblicato su « Il Messaggero » — a tenore della quale egli mai aveva rilasciato l'intervista al quotidiano « Il Giornale », né ad altri — non può ritenersi contraria al vero. Non soltanto è infatti pacificamente emerso come il cantante non avesse mai rilasciato l'intervista direttamente a « Il Giornale », ma è anche dimostrato, da un lato, che egli non aveva autorizzato la pubblicazione sul predetto quotidiano di altre interviste eventualmente in precedenza rese, dall'altro che, per le considerazioni sopra illustrate, neppure possa ritenersi che l'intervista contenuta nell'articolo « De Gregori su Porzûs accusa Togliatti e il Partito Comunista » sia sovrapponibile alle dichiarazioni rese ad Alessandria al giornalista Giordano.

La pretesa condotta diffamatoria appare pertanto insussistente, sia sotto il profilo dell'elemento materiale del reato, sia sotto quello dell'elemento psicologico, tanto diverso apparendo il contenuto dell'articolo apparso su « Il Giornale » dalle dichiarazioni precedentemente rilasciate al Giordano da giustificare la recisa negazione del De Gregori di avere mai rilasciato interviste sull'argomento « tout court ».

A maggior ragione appare insussistente la responsabilità sul punto dell'autore dell'articolo apparso su « Il Messaggero », nonché del direttore responsabile e dell'editore di tale quotidiano. Se, infatti, è esclusa la responsabilità dell'intervistato, lo è ancor più quella dell'intervistatore, il quale si è limitato ad accogliere tra virgolette l'affermazione del De Gregori ed ha aggiunto, di suo, l'espressione « finta intervista », tale da esprimere in maniera icastica, ma assolutamente aderente, il pensiero dell'intervistato.

Con riferimento ai principi giurisprudenziali consolidati in subiecta materia » (cfr. Cass. sez. un. 30 maggio 2001), non appare dunque ravvisabile responsabilità alcuna neppure in capo agli altri convenuti.

*La domanda riconvenzionale avanzata dal De Gregori con riferimento al contenuto dell'articolo pubblicato su « Il Giornale » in data 30 agosto 1997.* — In relazione a tale domanda, ritiene il giudicante che debba ritenersi integrata una chiara lesione del diritto all'identità personale e politica del De Gregori, ma non anche un pregiudizio all'onore — suscumbibile nella fattispecie penalistica della diffamazione a mezzo stampa — né una lesione al suo diritto morale di autore dell'intervista.

Muovendo da tale ultimo aspetto e pur nella consapevolezza del vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in punto di riconducibilità dell'intervista nel novero delle opere dell'ingegno (cfr. Trib. Milano, 17 maggio 1984), l'intervista rilasciata dal De Gregori al Giordano nel marzo 1997 non appare inquadrabile in tale ambito.

In primo luogo, affinché un'intervista possa dirsi opera dell'ingegno, occorre l'individuazione di un « novum » realizzato mediante uno sforzo intellettuale di rappresentazione non banale di un contenuto o di un'idea. In particolare la creatività è stata individuata — ad esempio nell'ambito della predetta pronuncia del Tribunale di Milano, citata da tutte le parti a sostegno delle rispettive ed antitetiche tesi — nella elaborazione

dei riferimenti contenuti nell'intervista (nella specie trattavasi di interviste rilasciate da Luchino Visconti), nella stessa « conduzione » finalizzata alla delineatura della personalità dell'intervistato e nella evidenziazione dei dati salienti ed interessanti di essa e non già nel mero fatto narrativo registrato.

In secondo luogo, non necessariamente l'« autore » dell'intervista può identificarsi con l'intervistato, ciò verificandosi unicamente laddove sia quest'ultimo a preparare autonomamente le domande o le risposte, ovvero a diffondersi sulle questioni trattate, limitandosi il giornalista a proporre gli argomenti oggetto dell'intervista in forma di semplici domande. Ne deriva che al di fuori di tali ipotesi — e sempre che l'intervista sia connotata dai caratteri di creatività sopra individuati — autore della stessa debba considerarsi l'intervistatore e non già l'intervistato.

Sulla base di tali criteri interpretativi, l'intervista rilasciata dal De Gregori al Giordano non sembra possa valutarsi alla stregua di un'« opera dell'ingegno »; non soltanto risulta significativo e rilevante, nella conduzione della stessa, l'apporto del giornalista — il quale incalza il cantante su tematiche varie e tra loro addirittura disparate — ma non vi sono elementi, né di tipo formale, né contenutistico, per ritenere che si tratti di una creazione intellettuale, tanto più in quanto trattasi di una mera registrazione informale e non già di un'opera confezionata in forma compiuta.

Ne deriva l'impossibilità per il De Gregori di fruire della tutela apprestata dalla normativa sul diritto d'autore.

Ove, al contrario, la domanda del De Gregori si rivela indubbiamente accoglibile è con riguardo alla patente violazione inferta al suo diritto all'identità personale e politica. È fuor di dubbio, infatti, come l'intervista riferitagli è contenuta nell'articolo « De Gregori su Porzûs accusa Togliatti, ed il Partito comunista » comporti una effettiva e rilevante distorsione dei suoi intendimenti e dei suoi noti convincimenti politici, attribuendogli ammissioni ed opinioni non soltanto — come detto — oggettivamente travisate, ma anche implicanti una sorta di abiura o quanto meno di « presa di distanza » dal partito comunista, alle cui posizioni e connotazioni ideali egli è notoriamente tuttora contiguo. Valutazione quest'ultima vieppiù avvalorata dalla impostazione dello scritto, ove viene rimarcata una sorta di inversione di tendenza del De Gregori, presentato come inizialmente schivo e riottoso ad esprimersi sulla « questione Porzûs » ed attualmente invece voglioso di esternarsi e di accusare Togliatti ed il partito da questi rappresentato.

Risulta dunque violato il diritto all'identità personale e politica del convenuto in questione, tale intendendosi il diritto alla fedele rappresentazione del proprio profilo sociale (nella specie politico-ideologico), a non vedersi cioè attribuire opinioni o comportamenti che pur non essendo di per sé disonorevoli, non siano tuttavia conformi al proprio reale modo di essere, di pensare o di comportarsi (per il riconoscimento di tale diritto, quale diretta filiazione dell'art. 2 Cost., cfr. Cass. 3769/1985).

Venendo ai rimedi apprestati dall'ordinamento per l'ipotesi considerata e rilevato che la lesione di tale diritto può essere o meno contestuale a quella apportata all'onore ed alla reputazione del soggetto — in tale seconda ipotesi la domanda risarcitoria trovando idoneo titolo anche nel disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.c. con riferimento alla violazione dell'art. 595 c.p. — va innanzi tutto evidenziato come nel caso di specie la « intervista » attribuita al De Gregori e comparsa su « Il Giornale »

non presenti profili di per sé diffamatori. Non può infatti ritenersi, a meno di non incorrere in una patente forzatura interpretativa, che sia stato leso l'onore del De Gregori, essendogli stati attribuiti giudizi ed espressioni — ancorché travisati e contrari al vero — che tuttavia non ne offendono in via immediata e diretta la reputazione ed il decoro personale al cospetto dei lettori, ma unicamente ne distorcono il convincimento.

Ne deriva l'impossibilità di pervenire alla liquidazione del pregiudizio morale derivante dalla dedotta integrazione del reato di diffamazione a mezzo stampa e la necessità di valutare quali siano gli ulteriori strumenti previsti dalla legge per reintegrare il pregiudizio patito sotto il profilo del diritto all'identità personale.

In assenza di espressa tutela dell'identità personale in sé e per sé considerata da parte del legislatore, ha ritenuto la Suprema Corte che la regolamentazione del diritto in parola debba essere dedotta, per analogia, da quella prevista per il diritto al nome (art. 7 c.c.), essendo tale figura la più affine a quella in esame. Pertanto il soggetto che subisca, ad opera di un terzo, una lesione della sua immagine sociale, può chiedere in sede giudiziale la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno patrimoniale — in quanto di questo sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi — nonché ottenere dal giudice l'ordine di pubblicazione della sentenza (oltre alla pubblicazione di una rettifica se la lesione sia stata arrecata con il mezzo della stampa).

Sulla base di tali criteri possono, nella specie, trovare accoglimento tanto la domanda del De Gregori volta ad ottenere la inibitoria alla ulteriore pubblicazione dell'intervista, quanto quella avente ad oggetto la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su più quotidiani a diffusione nazionale, non potendo viceversa accedersi né alla domanda di condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/48 (non risultando integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa che ne costituisce necessario presupposto), né alla richiesta risarcitoria attinente alla liquidazione del danno morale, liquidabile unicamente nelle ipotesi di reato — nella specie insussistenti — ovvero negli altri casi tassativamente e specificamente previsti dalla legge.

Né può pervenirsi all'accoglimento della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno patrimoniale — liquidabile, in ipotesi di lesione del diritto all'identità personale, anche soltanto in misura equitativa, con riferimento al cosiddetto « costo della notizia », inteso quale costo di utilizzo dei mezzi di informazione reso necessario dalla finalità di correggere l'informazione travisata (cfr. Trib. Roma, 28 febbraio 2001) — non risultando tale voce di danno essere stata allegata e richiesta.

*La domanda riconvenzionale avanzata dal De Gregori con riferimento alle pubblicazioni ulteriori.* — Relativamente alle domande risarcitorie concernenti i due articoli pubblicati su « Il Giornale » (all. 24 e 25 fascicolo De Gregori) ritiene il giudicante che non siano ravvisabili profili diffamatori.

Nel primo (intitolato « De Gregori e le amnesie di Porzûs »), non si fa che ribadire il fatto che il De Gregori avesse rilasciato l'intervista al giornalista Giordano, circostanza quest'ultima effettivamente vera nel suo nucleo centrale, non scalfita dalla circostanza che tale pubblicazione fosse avvenuta senza il consenso dell'intervistato, ovvero in modo da deformarne le dichiarazioni. Non comportano, infatti, in linea generale, il su-



peramento del limite della verità piccole inesattezze che incidono su semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (cfr. Cass. 15 novembre 1984, Zollo, 25 febbraio 1993, Rizza). Se a ciò si aggiunge che lo scritto è un editoriale del Direttore, il quale in quella fase era verosimilmente del tutto all'oscuro delle modalità del consenso prestato dal De Gregori, o del contenuto dell'intervista originaria, se ne ricava che la notizia in parola non può ritenersi diffamatoria neppure sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato.

Analogamente privo di connotazioni diffamatorie appare il secondo degli articoli, intitolato « Porzûs: De Gregori negando conferma ». L'espressione ritenuta lesiva dell'onore e della reputazione del De Gregori — « ...nella sua dichiarazione c'è un'evidente connotazione di razzismo ideologico... » — appare rientrare con ogni evidenza nei limiti del diritto di critica, in quanto espressione di un giudizio politicamente orientato, ma pertinente ad un argomento di interesse generale, nonché espresso in forma urbana, non trasmodante in gratuita offesa all'altrui persona.

*La domanda di condanna per lite temeraria.* — La domanda in esame si fonda sulla asserita manipolazione — avvenuta ad opera degli attori — del contenuto della audiocassetta contenente l'intervista rilasciata dal De Gregori al Giordano presso il Teatro Comunale di Alessandria nel marzo 1997.

La trascrizione effettuata dal C.T.U. sulla copia prodotta dal De Gregori — peraltro a lui consegnata in epoca precedente all'instaurazione del giudizio da parte della stessa S.E.E. — appare effettivamente del tutto identica a quella prodotta dalla difesa attorea, ad eccezione della prima frase pronunciata dal De Gregori (« ...stiamo facendo un'intervista con Il Piccolo... »), presente nella sola copia sottoposta a C.T.U. e dunque con ogni evidenza intenzionalmente ed artatamente soppressa dalla seconda.

Nonostante tale condotta senz'altro configuri, ad avviso del giudicante, un'ipotesi di colpa grave, se non addirittura di mala fede, nella fase di istaurazione del giudizio, cionostante la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata si rivela inaccoglibile in mancanza di allegazione e di prova circa i danni effettivi subiti dal De Gregori, non potendosi addivenire, in difetto, ad una valutazione degli stessi neppure in via equitativa (cfr. Cass. 27 gennaio 1989 (ord.) n. 25; 2 giugno 1984, n. 3341).

Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si determinano come in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

1) dichiara:

— che De Gregori Francesco non ha mai rilasciato al quotidiano « Il Giornale » l'intervista relativa al cd. « eccidio di Porzûs » di cui si parla nell'articolo intitolato « De Gregori su Porzûs accusa Togliatti ed il Partito Comunista » pubblicato in data 30 agosto 1997 su « Il Giornale »;

— che il De Gregori non aveva autorizzato il giornalista Paolo Giordano a pubblicare l'intervista rilasciatagli nel marzo 1997 su quotidiani diversi da « Il Piccolo » di Alessandria;

— che inoltre le dichiarazioni attribuitegli nell'articolo sopra citato non corrispondono a quelle da lui effettivamente rese, con lesione del suo diritto all'identità personale;

2) per l'effetto inibisce alla Società Europea di Edizioni s.p.a., a Feltri Vittorio ed a Giordano Paolo la ulteriore pubblicazione dell'intervista per cui è causa;

3) respinge le domande risarcitorie avanzate dalla Società Europea di Edizioni s.p.a., da Feltri Vittorio e da Giordano Paolo nei confronti di De Gregori Francesco, de il Messaggero s.p.a., di Calabrese Pietro e di Zampa Fabrizio;

4) respinge le domande di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal De Gregori nei confronti degli attori e del chiamato Giordano Paolo;

5) respinge la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal De Gregori nei confronti degli attori e del chiamato Giordano Paolo;

6) condanna Feltri Vittorio, la Società Europea di Edizioni s.p.a. — in persona del legale rappresentante « pro tempore » — e Giordano Paolo, in solido tra loro, a pubblicare, a loro cura e spese (o, in difetto, a cura del De Gregori ed a loro spese) il dispositivo della presente sentenza, con caratteri doppi rispetto al normale, nelle pagine dedicate agli spettacoli dei quotidiani « Il Giornale », « Il Corriere della Sera », La Repubblica », « La Stampa », entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza;

7) condanna Feltri Vittorio, la Società Europea di Edizioni s.p.a. — in persona del legale rappresentante « pro tempore » — e Giordano Paolo, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a De Gregori Francesco in ragione dei 3/4 ed a il Messaggero s.p.a. — in persona del legale rappresentante « pro tempore » — a Calabrese Pietro ed a Zampa Fabrizio per l'intero, spese che determina complessivamente in euro 9.000,00 per il primo (di cui 2500,00 per diritti ed euro 6.000,00 per onorari) ed in euro 2.500,00 (di cui 800,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorari) per ciascuno degli altri, oltre IVA, CPA e 10% per spese generali come per legge;

8) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori e del Giordano, in solido tra loro.